

Registrazione ad Acqui Terme
12/04/2019 n. 504 serie 3

ANFI ALESSANDRIA
12/04/2019
n. 504 serie 3

Atto Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

IL FUNZIONARIO
STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

"GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO ANFI ALESSANDRIA ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO ANFI ALESSANDRIA ODV"** - siglabile **"G.P.C.V. ANFI ALESSANDRIA ODV"**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria, Corso Felice Cavallotti, nr. 5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni, o altro termine normativamente previsto, dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
Lo spostamento della sede sociale, così come l'istituzione di sedi secondarie (nuclei operativi generici e/o specifici, altre articolazioni, uffici, magazzini, spazi formativi e quant'altro possa occorrere alle attività statutarie) in qualunque luogo, potranno avvenire con l'approvazione dell'assemblea ordinaria.
4. L'operatività delle singole articolazioni sarà affidata ad un coordinatore responsabile, secondo le deleghe conferite dal Presidente con approvazione del Consiglio direttivo. L'esecuzione delle deleghe e l'attribuzione di responsabilità in capo al coordinatore potranno essere disciplinate, se necessario, da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea.
5. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivide i principi ed i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.) con sede in Roma, il cui statuto è stato approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 20 febbraio 2013.
2. quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo, dei colori, dei distintivi e delle denominazioni dell'A.N.F.I. nonché del logo personalizzato del Gruppo di Protezione Civile e Volontariato ANFI di Alessandria e delle eventuali sedi secondarie.

3. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità si prefigge lo scopo di promuovere ed attuare attività di volontariato da parte dei soci delle Sezioni di Alessandria, Acqui Terme o altre Sezioni dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo operando in via prioritaria, ma non esclusiva, nel settore della Protezione Civile.

Art. 3 **Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v).

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- attività di previsione, prevenzione e soccorso, nell'ambito delle normative di riferimento, in situazioni di emergenza dovute a calamità naturali/artificiali (terremoti, alluvioni, disastri naturali e/o artificiali di ogni genere, compreso il primo soccorso sanitario se effettuato con personale qualificato e con mezzi idonei all'evento);
- collaborare con gli Enti e le altre Organizzazioni per contribuire allo sviluppo e al potenziamento del volontariato di protezione Civile;
- promuovere e partecipare alle iniziative di addestramento teorico-pratico dei propri volontari relativamente alle tecniche di Protezione Civile e volontariato di ogni genere finalizzata a soddisfare le richieste delle Autorità competenti;
- svolgere attività di protezione, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico e artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- fornire un supporto agli Enti pubblici, alle Autorità civili, militari e religiose per il mantenimento della sicurezza dei cittadini in occasione di eventi, feste, manifestazione etc.;
- organizzare iniziative per promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle Istituzioni dello Stato e degli Enti pubblici;

- svolgere attività di beneficenza e assistenza a favore di persone che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e di salute;
 - compiere, sempre nel rispetto delle normative di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali;
 - svolgere ogni altra attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;

- d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii .
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al successivo comma 3, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, oltre ai soci fondatori, in possesso di analoghi requisiti.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
3. Possono rivestire la qualifica di soci, le persone fisiche che sono regolarmente iscritte presso qualsiasi Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia in qualità di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nonché le associazioni di volontariato riconducibili e accreditate presso l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. I nuovi soci, al fine di garantire il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 2, si

impegnano a frequentare il corso base di protezione civile nonché gli altri di perfezionamento e aggiornamento che si rendono necessari.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota eventualmente stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento gravemente indecoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2; dell'esclusione viene data comunicazione alla Sezione A.N.F.I. di appartenenza;
 - c. per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;
 - d. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno;
 - e. per il venir meno dei requisiti previsti dall'art 5, comma 3;
 - f. per causa di morte.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, salvo i casi di cui al precedente comma 5, lettere da d) ad f). E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o decadenza.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle eventuali quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento - ove predisposto - e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- a frequentare i corsi base di protezione civile nonché gli altri di perfezionamento e aggiornamento che si rendono necessari.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'organo di controllo;

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli iscritti nel libro soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge il segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il

luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci il Presidente;
 - d. elegge tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 12, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo di cui al successivo art. 14;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

- q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto che si rendono necessarie per l'osservanza di prescrizioni di norme di legge, sono deliberate con la presenza dei soci intervenuti a maggioranza dei soli soci presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
- h. delibera la stipula di convenzioni ed in particolare quelle con l'A.N.F.I. e la Guardia di Finanza;
- i. delibera la partecipazione a bandi di gara e similari;
- j. delibera l'istituzione di sedi secondarie (Nuclei) ed unità locali non autonome, nominando, su proposta del Presidente, il coordinatore;
- k. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;
- l. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 3;
- m. si adopera per la collaborazione con l'A.N.F.I. ed in particolare con le Sezione ANFI di appartenenza dei soci volontari.
- n. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

- 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno trimestralmente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
- 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
2. Propone la nomina del Tesoriere e del Segretario al Consiglio Direttivo. Si avvale del Segretario per l'effettuazione della propria attività, il quale sovrintende all'attività logistico-amministrativa dell'Associazione.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri e dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.
3. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.
3. Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Presidente eletto dell'Assemblea, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con Enti e soggetti esterni.

Art. 16

Volontari

1. I volontari sono soci dell'associazione e devono essere preventivamente iscritti alle Sezioni A.N.F.I. di Alessandria e Acqui Terme e/o presso qualsiasi Sezione territoriale dell'A.N.F.I.
2. Sull'ammissione ed esclusione dei volontari decide il Consiglio Direttivo.
3. I volontari per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, coerentemente con le finalità del presente Statuto.
4. I volontari, al fine di garantire il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'ODV si impegnano a frequentare il corso base di protezione civile nonché gli altri corsi di aggiornamento e perfezionamento che si rendono necessari.
5. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
7. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
9. I volontari non soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Statuto.

Art. 17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

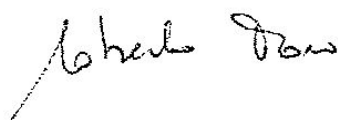
Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alessandria, 08 luglio 2019

Il segretario



Il presidente

